

APPROFONDIMENTO CIVILE

Senza destinatario online, per il post offensivo, sempre diffamazione (Cass. n. 20392/2025)

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Data pubblicazione: | 10/07/2025 |
| Autore: | Avv. Roberto Francesco Iannone |
| Categoria: | Civile |

Contenuto

L'episodio è di quelli, ormai tristemente comuni e noti: un utente pubblica on line un post denigratorio ai danni di un'altra persona, tuttavia, non iscritta al social network in questione.- La vittima viene a conoscenza del post solo in un momento successivo, grazie alla segnalazione di un amico e all'accesso tramite l'account, sul social, della moglie.

Si tratta di **ingiuria** (offesa diretta) o di **diffamazione** (offesa in assenza della vittima)?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La **Cassazione con la sentenza n. 20392/2025** ribadisce un principio semplice, ma spesso dimenticato: **L'elemento decisivo è la "presenza virtuale": non basta che la vittima potenzialmente possa leggere il post, occorre che effettivamente partecipi e reagisca nella stessa sede comunicativa.**

Nel caso concreto, il fatto che la vittima **non fosse presente né virtualmente, né contestualmente** ed avesse **scoperto l'offesa solo dopo**, consultando il profilo della moglie, porta la Cassazione a **qualificare correttamente la condotta come diffamazione.**

Ingiuria (oggi depenalizzata, ma ancora rilevante in sede civile):

- Offesa **direttamente rivolta alla vittima.**
- La vittima **percepisce in tempo reale** l'insulto (es. una videochat, una telefonata, una conversazione in diretta).

- Possibilità per la vittima di **replicare immediatamente**.

Diffamazione (reato):

- Offesa **comunicata ad altri in assenza** della vittima.
- La persona offesa viene a conoscenza delle parole offensive **solo successivamente**, senza possibilità di risposta immediata.

CONCLUSIONI

La pronuncia in esame offre alcuni criteri interpretativi:

- Non conta **dove** si pubblica l'offesa, ma **chi** la legge e **quando**;
- Il semplice fatto che un post sia visibile **non equivale alla presenza virtuale**;
- L'assenza di una reazione immediata della vittima sposta la condotta nel terreno della **diffamazione**;
- Se l'offesa viene **scritta o detta in un contesto dove la vittima è presente e può reagire** si tratta di **ingiuria**.
- Se la vittima è **assente e l'offesa è condivisa con altri** si configura la **diffamazione**.

Sui social, salvo rare eccezioni (es. **offese in diretta streaming o in videochat**), prevale quasi sempre la **diffamazione**.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".